

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(270)

---

## INDICE

	<i>Pag.</i>
GIUSTIZIA (2 <sup>a</sup> ) . . . . .	25
AFFARI COSTITUZIONALI (1 <sup>a</sup> )	
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	33
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8 <sup>a</sup> )	
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	33

---

CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i> 34
------------------------	----------------



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

LUNEDÌ 26 MARZO 1979

Seduta antimeridiana

*Presidenza del Presidente*  
VIVIANI

*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Morlino.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

**PER LA SCOMPARSA DI UGO LA MALFA**

La vita e l'opera politica di Ugo La Malfa sono ricordate brevemente dal presidente Viviani, il quale manifesta il dolore suo proprio, e della Commissione, per la scomparsa del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, che egli definisce la « coscienza critica del Paese ».

Si associa, a nome del Governo, il ministro Morlino: dopo aver ricordato come il Vice Presidente del Consiglio si fosse adoperato ancora una volta, senza risparmio di energie, per dare un positivo sbocco alla difficile situazione politica del Paese, esprime il convincimento che Ugo La Malfa lasci una lezione eccezionale del modo di intendere la politica come una delle espressioni più elevate dell'esperienza umana.

Il presidente Viviani quindi, in segno di lutto, sospende i lavori della Commissione.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,30, viene ripresa alle ore 11).*

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione » (1607), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Il presidente Viviani rivolge preliminarmente un caloroso saluto al ministro Mor-

lino, esprimendogli fervidi auguri di proficua attività, anche a nome della Commissione. Il Ministro, ringraziando, sottolinea le gravi difficoltà del momento, che si riflettono principalmente nel settore della giustizia, essendo oggi in questione la intangibilità dell'ordinamento stesso, che pure deve essere temperata con l'evoluzione della società, prevista e voluta dalla Costituzione.

Ha quindi la parola il senatore De Carolis, per riferire sul disegno di legge.

Il relatore ricorda anzitutto come la proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio delle abitazioni concessa con il decreto-legge n. 298 del 1978 avesse un carattere e una finalità transitori, essendo intesa ad alleggerire l'urto fra una realtà congelata da decenni e la liberalizzazione delle locazioni urbane. Per tale alleggerimento erano state concordate dalle principali parti politiche, e furono stabilite dal decreto-legge, alcune scadenze, ovvero un calendario di graduazione nel tempo degli sfratti che sembrava adeguato all'anzidetta esigenza. Pur tuttavia, di fronte al persistere di serie difficoltà, limitate peraltro al settore delle abitazioni, il Governo ha emanato il presente decreto-legge. Personalmente ritiene che, sebbene il problema esista, sia stato tuttavia gonfiato, sollevando artificiosamente molto clamore.

Ritiene comunque che il legislatore dovrebbe scoraggiare le note, acrobatiche interpretazioni del codice penale da parte di qualche magistrato, che presume di poter agire per conto di un assurdo « terzo potere », il quale verrebbe a colmare una pretesa inerzia del Parlamento. Tali iniziative ottengono invece il risultato di gettare discredito sulle istituzioni e di destabilizzare il sistema, in definitiva anche sotto l'aspetto che interessa i magistrati, cioè nella funzione giurisdizionale. Il relatore De Carolis deplora anche le forzate interpretazioni di leggi da parte di enti locali, che dovrebbero invece provvedere più sollecitamente a quelle procedure amministrative — utilizzando gli strumenti legislativi ed i mezzi finanziari

già validamente conferiti loro nell'anno decorso — mediante le quali l'offerta o comunque la disponibilità di abitazioni verrebbe incrementata, con conseguente alleggerimento della tensione sociale, con la possibilità, in concreto, di provvedere al bisogno di casa degli sfrattati: al riguardo fa presente che per far fronte agli sfratti in questione sarebbe stato sufficiente un modesto incremento della disponibilità di alloggi.

Passa quindi ad illustrare in dettaglio le modifiche recate al decreto-legge dalla Camera. Si sofferma particolarmente sulla nuova graduatoria degli sfratti, deplorando il rigetto, all'altro ramo del Parlamento, di un emendamento del Governo che avrebbe limitato alle grandi città i considerevoli spostamenti del calendario delle esecuzioni, in considerazione dei dati pervenuti al Ministero di grazia e giustizia, dai quali risulta la grande sproporzione dei provvedimenti esecutivi fra le grandi città e il resto del Paese. Sottolinea inoltre le modifiche recate all'articolo 3, con le quali il giudizio di esecuzione, in base all'aggravamento dei presupposti per l'ipotesi di cui al n. 2) dell'articolo 2 (necessità del locatore o della famiglia) potrebbe forse venire erroneamente considerato dal pretore come un giudizio di cognizione; più ancora sottolinea l'eccessiva misura cui è stato portato il risarcimento del danno, nel caso di mancata utilizzazione in proprio da parte del locatore, ed infine l'eccessiva misura della penalità da devolvere, in tali casi, al Fondo sociale: su queste innovazioni il relatore ritiene di dover esprimere serie perplessità.

Riguardo alle modifiche introdotte con l'articolo 1-bis alla legge sull'equo canone, ritiene approvabile, circa l'applicazione dell'articolo 71, che si debbano mantenere ferme le scadenze convenzionali; ritiene di non avere obiezioni sulla precisazione successiva, nell'intesa che il criterio della necessità del locatore, riguardo al secondo comma dell'articolo 29, debba intendersi introdotto solo per il periodo transitorio; ritiene invece di non poter condividere l'ultima modifica introdotta, concernente l'articolo 69.

Il relatore De Carolis, conclusivamente, esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge di conversione, pur con forti perplessità per quanto concerne l'estensione della proroga degli sfratti alle locazioni non abitative. Deve comunque ricordare che ogni modifica alla legge sull'equo canone può essere intrapresa soltanto con grande cautela e ponderazione: sarebbe stato quindi più opportuno attendere la relazione annuale al Paese prevista nella legge stessa, non nel senso che ad ogni scadenza annuale debba essere « normale » modificare la legge, bensì approfittando della prima scadenza per apportare le inevitabili correzioni, suggerite dal primo periodo di applicazione. Il mantener ferma la legislazione sull'equo canone risponde infatti ad un'essenziale esigenza di tranquillità e sicurezza per il mercato, per i singoli e per gli operatori dell'edilizia; poichè è stato da tutti riconosciuto che l'iniziativa privata nell'edilizia residenziale, per quanto ottimisti si possa essere sull'edilizia pubblica, dovrà sempre coprire almeno l'80 per cento del fabbisogno. Ciò significa che deve essere evitata qualunque misura che possa scoraggiare gli operatori privati del settore.

Segue il dibattito.

Prende la parola il senatore Agrimi, rilevando come anche nel settore delle locazioni degli immobili urbani si sia giunti alle soglie del caos. Il Governo inoltre, in occasione della conversione dei decreti-legge non è riuscito a tenere una linea coerente e ferma innanzi al Parlamento, allorchè si tratta di assumere le responsabilità che costituzionalmente ad esso competono: infatti nel disegno di legge oggi all'esame si fa riferimento, per la decorrenza degli effetti, dalla data di conversione del decreto e non da quella del decreto stesso. Ciò non è altro che una conferma *in re ipsa* della mancanza del requisito dell'urgenza del decreto-legge.

Nel corpo del decreto poi si sono inseriti una serie di elementi ad esso del tutto estranei, come quelli che introducono una sorta di nuovo assistenzialismo operato dai prefetti, quelli che differenziano comuni da comuni, quelli che creano la figu-

ra dei comuni confinanti, quelli che modificano le leggi fiscali e quelli che introducono sanzioni già presenti nella legislazione anteriore.

Si dichiara quindi favorevole al solo mantenimento delle norme che prorogano l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, sfrondando il decreto da tutta la materia che non riguarda tale proroga (la quale sola costituisce un'esigenza indilazionabile) e demandando ad un futuro disegno di legge la riconsiderazione di essa, restando però sempre nell'ambito della normativa sull'equo canone.

Il senatore Ottaviani rileva che il provvedimento all'esame, pur nella transitorietà che lo contraddistingue, fa parte di quella serie di provvedimenti che il Parlamento ha saputo dare al Paese, nel corso della VII legislatura, secondo un disegno organico e mirante a risolvere i gravissimi problemi che travagliano un settore tanto importante e che hanno come presupposti principalmente l'intensa speculazione, il caos nel settore, l'intensa speculazione, il caos nel settore delle risorse economiche nel settore.

Dopo aver rammentato come la normativa recentemente introdotta — « legge Bucalossi », equo canone e piano decennale — si sia posta nell'ottica di superare i gravi problemi del settore, ma, a causa delle vivissime resistenze da vincere e della situazione così lungamente radicata, richieda del tempo per la sua concreta attuazione, osserva come non sia sufficiente una pura e semplice proroga degli sfratti: bene ha fatto dunque l'altro ramo del Parlamento ad ampliare la originaria normativa sì da ricomprendervi anche i più urgenti provvedimenti per ristabilire un minimo di ordine nel settore e per garantire coloro che si trovano nelle condizioni bisognose di maggiore considerazione da parte dei pubblici poteri.

Conclude auspicando l'accoglimento del disegno di legge, atteso che esso si colloca nel quadro di una normativa complessiva rispettosa delle esigenze di tutti i cittadini e degli operatori economici del settore.

Il senatore Rosi solleva alcuni dubbi relativi alla attendibilità delle statistiche con-

cernenti la carenza degli alloggi abitativi. Posto che sussiste una indubbia esigenza di prorogare l'esecuzione degli sfratti, occorre però che il decreto, per costituire una misura efficace, sia accompagnato da tutta una serie di altri accorgimenti atti a far sì che venga superata l'attuale situazione. Occorre però resistere alle tentazioni demagogiche e corporative che mirano a far adottare provvedimenti che favoriscono ora gli uni ora gli altri, come nel caso degli alloggi destinati ad uso diverso da quello di abitazione.

Mentre il testo originario del decreto-legge conteneva una ragionevole diluizione della esecuzione degli sfratti, le modifiche ad esso apportate contraddicono al superamento del regime vincolistico operato dalla legge sull'equo canone. Ciò produce il negativo effetto da una parte di disincentivare l'investimento in abitazioni da parte di cittadini e dall'altra di far considerare all'opinione pubblica che l'equo canone possa essere un regime modificabile di volta in volta secondo esigenze occasionali.

Il senatore Rufino afferma anzitutto che all'epoca dell'emanazione della legge sull'equo canone era già prevedibile che non sarebbe stato possibile prevedere, e quindi stabilire, una ordinata graduazione nel tempo dei provvedimenti di rilascio e degli sfratti, per cui il presente decreto-legge costituisce soltanto una ulteriore soluzione per inconvenienti già scontati. Ritiene comunque di dover prendere atto che sono state avanzate serie perplessità sulle normative introdotte alla Camera al di là della semplice graduatoria degli sfratti. Si tratta di integrazioni che possono apparire a volte contraddittorie, che possono contenere incongruenze, e che tuttavia rispondono a giuste esigenze, per cui conviene accettarle, tenendo conto che altrimenti il decreto-legge verrebbe a decadere, e che d'altra parte si darebbe ancor maggiore possibilità ad iniziative discutibili da parte della magistratura, come quelle ultimamente lamentate.

Il senatore Rufino dichiara inoltre di rendersi conto della necessità di non turbare il settore dell'edilizia residenziale, di non diffondere ulteriore incertezza sul futuro fra gli inquilini, i proprietari, e gli imprenditori

edili; al riguardo tuttavia fa presente come anche da parte del Governo sia necessaria maggiore cautela nelle dichiarazioni ufficiali. Ma soprattutto occorre tener fermo il principio che le revisioni della legislazione sull'equo canone costituiranno sempre e soltanto semplici aggiornamenti. Condivide le considerazioni fatte sulla inopportunità di inserire provvidenze assistenziali nel diverso contesto del decreto-legge, ricorda tuttavia come il Fondo sociale sia stato a suo tempo istituito in dimensioni assai ristrette, per le difficoltà finanziarie frapposte dal Governo: una più organica legislazione assistenziale, in quella sede, avrebbe forse evitato disposizioni frammentarie come quelle introdotte alla Camera. D'altra parte, in presenza di numerosi appartamenti che vengono lasciati vuoti, e cioè di fronte al disfunzionamento del libero mercato, il legislatore deve pur pensare a qualche intervento, e ciò proprio al fine di evitare iniziative giudiziarie o amministrative assai discutibili, come le requisizioni e simili. Il senatore Rufino conclude invitando, a nome del Gruppo socialista, le altre parti politiche, ed in particolare la Democrazia cristiana, a non assumere iniziative che verrebbero inevitabilmente ad incentivare le polemiche, e stimolerebbero le provocazioni: ciò nell'intesa che il Parlamento possa e debba, successivamente, riesaminare il problema con la dovuta ponderazione.

Il senatore Nencioni esprime anzitutto, su un piano generale, una netta disapprovazione per il continuo ricorso allo strumento del decreto-legge, che sta divenendo un normale mezzo di legislazione, senza che il Parlamento reagisca adeguatamente a tale esaurimento dei suoi poteri. Ritiene tuttavia che nel caso presente vi fossero i requisiti di necessità ed urgenza, trattandosi di attenuare reali tensioni sociali. Ciò significa, peraltro, che doveva essere accettato il decreto-legge nel testo governativo, che assolve tale compito essenziale prevedendo la necessaria « camera di decompressione » fra un vincolismo dei fitti ormai sclerotizzato, dato che risale all'anteguerra, e il nuovo regime dell'equo canone. Le sovrastrutture introdotte alla Camera con normative affret-

tate, costituiscono invece innovazioni assai criticabili, e d'altra parte, come tutti sanno, non potrebbero nemmeno, in pratica, essere realizzate, trattandosi di problemi che devono essere affrontati con la dovuta calma, sulla base di un normale disegno di legge. Inoltre, in tempi ormai elettorali simili iniziative legislative non possono che incentivare le esasperazioni propagandistiche, le nette ripartizioni fra « buoni e cattivi ». Il senatore Nencioni dichiara che si deve tuttavia avere presente l'importanza vitale del problema della casa, un bene essenziale e al tempo stesso poco accessibile economicamente, per cui ne emergono inevitabilmente gravi tensioni sociali. In questo senso il Parlamento ha provveduto con la legge sull'equo canone, che egli ritiene — discostandosi dalla posizione del suo Gruppo — pur con tutte le sue manchevolezze, una buona legge, che col tempo darà i suoi frutti. Conclude esprimendo l'avviso che si debba mantenere il decreto-legge nel testo del Governo, e rimettere ad un'ulteriore discussione legislativa gli altri contenuti, soprattutto per quanto attiene alle modifiche della legge sull'equo canone, che vanno fatte con la massima prudenza.

Il presidente Viviani dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 13.*

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente*  
VIVIANI

*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Morlino.*

*La seduta ha inizio alle ore 18,40.*

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di

**rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione» (1607)**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Replica il senatore De Carolis, constatando che nel dibattito sono emersi i punti essenziali del disegno di legge, che già erano stati da lui rilevati nella relazione. Dopo aver osservato che il provvedimento all'esame da un lato corrisponde alla reale necessità di sovvenire ad una esigenza vivamente sentita, mentre dall'altro per certi aspetti si dimostra non condivisibile in quanto è in contrasto con la legge di proroga dei contratti di locazione, approvata lo scorso anno e ritenuta sufficiente per la regolamentazione del settore, non può fare a meno di evidenziare alcune valutazioni politiche strettamente connesse alla materia che, pur potendo turbare il clima di pacatezza della discussione, pur tuttavia si dimostrano necessarie.

A tal uopo non può non valutare negativamente gli ultimi due commi dell'articolo 1, che oltre a toccare un settore per il quale era stata concordemente adottata una certa linea di condotta, sono stati scritti in modo inadeguato, poichè manca il necessario termine finale entro il quale dovrebbe essere fissata l'esecuzione dello sfratto. Il riferimento all'articolo 29 della legge sull'equo canone, di cui all'articolo 1-bis, è corretto, ma, per evitare equivoci, occorre sopprimere le parole « del locatore », affinché non si creda che la necessità faccia capo solo al locatore e non anche al coniuge ed ai parenti di esso. Estremamente grave è poi il disposto del secondo comma dell'articolo 2-bis, che ripristina addirittura un rapporto giuridico sul quale è intervenuta una sentenza passata in giudicato. A proposito del primo comma dell'articolo 3, inoltre, ritiene che la norma debba essere intesa senza possibilità di equivoco nel senso che l'esecuzione del provvedimento di rilascio è subordinata ad una mera dichiarazione del locatore di avere la urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso proprio, dei genitori o dei figli del-

lo stesso: è quindi chiaro che nel caso di specie non si innesta nel procedimento alcun giudizio incidentale di cognizione e che quindi il giudice non deve valutare la fondatezza della dichiarazione del locatore.

Il ministro Morlino, replicando per il Governo, ringrazia anzitutto il relatore De Carolis per il tono sereno ed equilibrato con il quale ha affrontato l'odierno problema legislativo, trattandosi della necessità obiettiva, da tutti riconosciuta, di una normativa di urgenza per far fronte alla delicata fase di passaggio dal regime vincolistico all'equo canone.

In relazione alle considerazioni fatte dai senatori Agrimi e Nencioni, sottolinea la necessità di far fronte col massimo impegno alla presente situazione di emergenza, proprio per combattere le preoccupanti tendenze verso il caos, e la necessità altresì di far rientrare nel diritto fatti anche apparentemente anomali, nonchè spesso in reciproca contraddizione.

Riferendosi alle considerazioni del senatore Ottaviani sui ritardi e le inefficienze con cui in Italia si è affrontato il problema dell'urbanesimo in termini moderni, fa presente che l'Italia si presenta come un caso a se stante — rispetto ai paesi europei più progrediti — dato che gli energici fenomeni di crescita demografica e di trasferimenti di popolazione non avrebbero potuto essere superati neppure dalle più efficaci politiche urbanistiche.

Venendo a considerare il presente decreto-legge nei suoi aspetti costituzionali, ritiene che debba essere accettata la realtà evidente di doverlo arricchire in sede di conversione: nella prassi parlamentare italiana il decreto-legge non si presenta come un elaborato intoccabile, che debba essere accolto o respinto.

D'altra parte, per quanto attiene alla portata che avrà il provvedimento, non rileva nella normativa proveniente dalla Camera alcuna disposizione che venga ad intaccare la legge sull'equo canone.

Il Ministro dichiara quindi che si deve prendere atto di qualche imperfezione nelle innovazioni introdotte alla Camera, dove la vitalità e l'acuta dialettica del dibattito no-

hanno sempre consentito una elaborazione accurata e in tutto soddisfacente. Il Ministro si chiede quindi se sia in concreto possibile recare un perfezionamento al testo, o se comunque sia possibile rinviare il testo alla Camera senza con ciò aprire una polemica, un netto contrasto con l'altro ramo del Parlamento. Riterrebbe comunque opportuno, qualora si volesse impostare un lavoro costruttivo e sereno sul problema degli sfratti per le locazioni non abitative, rimettere la decisione all'Assemblea, in modo da riservarsi il tempo per un maggiore approfondimento.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Il senatore Bausi illustra un emendamento di cui è presentatore insieme ai senatori Degola e Rosi, soppressivo degli ultimi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge come modificato dalla Camera, rilevando come la graduazione degli sfratti degli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione sia una novità assoluta rispetto alla legislazione precedente e non sia coerente con le altre norme, poichè tali immobili sono strumenti di lavoro e quindi vanno inquadrati in un sistema diverso.

Il senatore Luberti, premesso che l'obiezione che sottende l'emendamento non è del tutto priva di fondamento, osserva che tuttavia esso non produce un *vulnus* alla legge dell'equo canone, perchè è una estensione che corrisponde ad una esigenza di carattere sociale. Occorre inoltre tener presente che, sempre a proposito dell'equo canone, non poche furono le forze politiche che si pronunciarono per l'estensione della normativa anche agli immobili non destinati ad abitazione. L'obiezione poi che alla graduazione degli sfratti operata nei commi in esame mancherebbe un termine finale, sembra del tutto priva di fondamento, in quanto esso è ricavabile in via interpretativa.

Invita quindi le altre parti politiche a comprendere il senso della contrarietà del Gruppo comunista all'emendamento in esame: infatti, ove esso venisse accolto, si correrebbe il rischio di riaprire un discorso più generale, che porterebbe ad un conflitto e a tensioni che invece è opportuno non far insorgere, dovendosi il Parlamento assumere le proprie responsabilità.

Il senatore Petrella, osservato che tecnicamente non può dar luogo a dubbi interpretativi la mancanza di un esplicito *dies ad quem* e che comunque sarebbe funzione della Cassazione dirimere le questioni che eventualmente sorgessero in merito, rileva che anche un motivo sostanziale depone a favore del mantenimento del testo: infatti il termine prefissato del 31 dicembre 1979 è tale che, anche se non esistesse, la semplice opposizione del conduttore potrebbe ben far giungere la propria estromissione dall'immobile oltre quella data. La norma in questione invece è urgente a causa della ripresa in atto del processo inflattivo, sul quale incide in maniera non indifferente il costo dei locali destinati all'esercizio delle imprese.

Il senatore Degola osserva che non si può prescindere dal significato della norma così come essa è scritta, a nulla rilevando le intenzioni del legislatore: è quindi innegabile che il penultimo comma del ricordato articolo 1 del decreto-legge stabilisce un termine minimo senza fissarne uno massimo. Si dichiara quindi a favore dell'emendamento, atteso anche che non è in atto alcuna situazione drammatica, dato l'esiguo numero di locali commerciali per i quali è intervenuto provvedimento di rilascio e l'abbondante offerta di immobili nel settore.

Il senatore Rufino, pur dichiarandosi favorevole ad un eventuale emendamento tecnico che migliori il contenuto della norma, è contrario alla sua soppressione, perchè in tal caso si aprirebbe una questione politica e si rischierebbe di risollevare problemi già chiusi, che potrebbero portare, tra l'altro, alla decadenza del decreto.

Il senatore Rosi si chiede quale sia il significato della frase « provvedimenti di rilascio esperiti », di cui al penultimo comma del testo in questione, che pare poco corretta lessicalmente.

Il senatore Agrimi si dichiara favorevole all'emendamento Bausi, osservando che sarebbe un'opera perversa quella di un legislatore che da una parte liberalizzasse le locazioni introducendo il regime dell'equo canone, e dall'altra irrigidisse il regime degli sfratti laddove non ve ne fosse una essenziale esigenza. Per quanto riguarda il rischio

della decadenza del decreto, esso deve essere esclusivamente valutato dal Governo, mentre la materia che è stata ricompresa nel provvedimento, ma che più propriamente attiene ad una revisione della legge sull'equo canone, andrebbe vagliata dopo il 31 marzo, in occasione della relazione che il Governo deve fare al Parlamento sull'applicazione della legge n. 392.

Il senatore Nencioni osserva che gli ultimi due commi dell'articolo 1 in esame costituiscono una disposizione abnorme, sia perchè in contrasto con la tecnica delle norme che precedono e seguono, sia perchè manca dei requisiti di necessità e di urgenza. Non prevedendo poi un termine finale, lascerebbe aperto l'adito ad ogni arbitrio interpretativo.

Il senatore Guarino osserva che la mancanza del *dies ad quem* non può certo far travalicare la discrezionalità in arbitrio, in quanto è chiaro che non si potrebbero in alcun modo superare i termini stabiliti per le case di abitazione. Se poi i casi che la norma intenderebbe tutelare sono così pochi, non vale la pena di rischiare la decadenza di un decreto-legge per una questione di così scarso rilievo.

Si dichiarano favorevoli all'emendamento il relatore De Carolis ed il ministro Morlino, che commenta come il Governo fosse contrario, alla Camera dei deputati, all'emendamento che introduceva gli ultimi due commi dell'articolo 1. Dopo dichiarazione di voto contraria del senatore Luberti, che rivendica alle forze politiche la responsabilità sulla sorte dei decreti-legge e che afferma che il Gruppo comunista si pone nella scomoda posizione di appoggiare un provvedimento fatto proprio da un Governo che non ha ancora avuto la fiducia del Parlamento per evitare che si crei un vuoto che non si saprebbe altrimenti colmare, l'emendamento è accolto. È quindi accolto l'articolo 1 del decreto-legge, nel testo conseguentemente modificato.

All'articolo 1-bis del decreto-legge come modificato dalla Camera, il senatore Agrimi illustra un emendamento soppressivo del testo, al fine di espungere da esso le incrostazioni che hanno modificato la natura del

decreto-legge. Il senatore Bausi illustra un emendamento, presentato unitamente al senatore Rosi, al terzo alinea dell'articolo, tendente a rendere manifesto che la necessità non deve riguardare esclusivamente la persona del locatore ma anche quella del coniuge, dei genitori e dei parenti in linea retta. Illustra altresì un emendamento soppressivo dell'ultimo periodo, al fine di non introdurre eccessive modificazioni nell'articolo 73 della legge n. 392.

Il senatore Luberti si dichiara favorevole al mantenimento del testo, atteso anche il fatto che è opportuno non estendere l'esecuzione degli sfratti ai casi di necessità non del solo locatore, estensione che ha portato una grave falla nella legge dell'equo canone.

Contrari il relatore De Carolis, che ritiene che, se l'emendamento fosse accolto, non verrebbero introdotte all'articolo 63 della legge n. 392 le parole « ferme restando le scadenze convenzionali », e il ministro Morlino, è accolto il mantenimento dell'articolo 1-bis. Favorevole il relatore e rimessosi alla Commissione il Governo, è accolto lo emendamento dei senatori Bausi e Rosi. Dopo che il senatore Bausi ha ritirato il proprio emendamento all'ultimo periodo, è accolto l'articolo 1-bis del decreto-legge, conseguentemente modificato.

Dopo che il senatore Bausi ha ritirato un emendamento tendente a ripristinare il testo governativo dell'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto, non essendo stati presentati altri emendamenti allo stesso articolo, si passa all'esame del successivo articolo 2-bis.

Il senatore Agrimi illustra un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Il senatore Bausi illustra un emendamento, al primo comma, tendente ad estendere l'operatività della norma ai comuni con popolazione superiore a 400.000 anzichè 500.000 abitanti, al fine di armonizzarla con la legge sull'equo canone.

Si passa alla votazione: è mantenuto il primo comma dell'articolo 2-bis del decreto, mentre è accolta la soppressione del secondo, dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore Bausi (che ritiene il contenuto di tale comma rivoluzionario, in quanto fareb-

be intervenire il legislatore nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria), e dopo che il relatore si è rimesso alla Commissione ed il Governo (che era stato il proponente, alla Camera, di tale norma) si è dichiarato contrario.

Dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del Governo e favorevole del senatore Degola, perchè tale estensione farebbe sì che si possa applicare la norma alle città di Bologna e Firenze, anche l'emendamento del senatore Bausi è respinto. È quindi accolto l'articolo 2-bis, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3 del decreto. Il senatore Bausi (riservandosi di riproporlo eventualmente in Assemblea) ritira un emendamento, al primo comma, tendente a coordinare la norma relativa all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio con il disposto dell'articolo 59 della legge n. 392, dopo dichiarazione contraria del relatore ed un invito al ritiro del ministro Morlino. Il senatore Rosi ritira ugualmente un emendamento, presentato unitamente al senatore Bausi, al secondo comma, tendente a sopprimere il divieto di modificare entro due anni la destinazione dell'immobile di cui si è ottenuta la disponibilità, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del Governo.

Non essendovi altri emendamenti all'articolo 3, si passa all'esame dell'articolo 3-bis del testo del decreto-legge modificato dalla Camera. Dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del Governo ad un emendamento soppressivo del senatore Agrimi, è accolto il mantenimento dell'articolo.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa all'articolo 4-bis. Il senatore Agrimi illustra un emendamento soppressivo. Dopo dichiarazioni contrarie alla soppressione del relatore De Carolis e del ministro Morlino, è accolto il mantenimento dell'articolo.

Si passa quindi all'articolo 4-ter del decreto. Il senatore Agrimi illustra un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Il

senatore Degola illustra un emendamento, al primo comma, presentato unitamente al senatore Bausi, tendente ad estendere la concessione del contributo di 500.000 lire agli sfrattati morosi residenti in comuni con popolazione superiore a 400 mila, anzichè 500 mila abitanti, osservando che se il limite fosse rimasto quello originario di 1 milione di abitanti non vi sarebbe stata ragione per proporre l'emendamento.

Dopo dichiarazioni, contrarie alla soppressione del relatore e del ministro Morlino (quest'ultimo osserva che la titolarità della concessione di tali contributi in capo al prefetto non richiede una normativa regionale di esecuzione), è accolto il mantenimento dell'articolo 4-ter. È altresì accolto l'emendamento dei senatori Degola e Bausi, contrari il relatore ed il Governo, dopo dichiarazione di voto del senatore Bausi. È quindi accolto l'articolo 4-ter del decreto, nel testo conseguentemente emendato.

Il senatore Agrimi illustra un emendamento soppressivo dell'articolo 4-quater, ritenendo che tale norma indurrebbe una turbativa nelle aspettative di coloro che ambiscono ad un alloggio. Dopo dichiarazioni, contrarie all'emendamento sia del relatore sia del ministro Morlino (questi precisa che tale norma significa solo che gli enti pubblici debbono far conoscere quali sono gli alloggi che vogliono destinare alle locazioni), è accolto il mantenimento dell'articolo 4-quater.

Successivamente il Presidente dichiara inammissibile un emendamento del senatore Agrimi soppressivo dell'articolo 4-quinquies, per essere stato respinto analogo emendamento all'articolo 4-ter; quindi, non essendo stati presentati altri emendamenti nè all'articolo 4-quinquies nè all'articolo 5 del decreto, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge, con le modifiche apportate in Commissione e richiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle ore 21,15.*

## SOTTOCOMMISSIONI PER I PARERI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

LUNEDÌ 26 MARZO 1979

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

1607 — « Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

852-B — « Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Univer-

sità statali della Tuscia e di Cassino », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

LUNEDÌ 26 MARZO 1979

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ottaviani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

1607 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE**

**Commissione parlamentare  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radio-televisivi**

**Sottocommissione permanente per l'Accesso**

*Martedì 27 marzo 1979, ore 18*

---